



**5° Commissione Bilancio e Programmazione
Economica del Senato della Repubblica**

Memoria

**Audizione preliminare all'esame del Disegno di Legge di
Bilancio 2024**

Roma, giovedì 16 novembre 2023

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI
FISICI**

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Premessa

La Rete Nazionale delle Professioni Tecniche e Scientifiche comprende nove Consigli Nazionali Ordini e rappresenta all'incirca 600.000 professionisti, impegnati in svariati aspetti della vita sociale ed economica della Nazione.

È, quindi, interessata fortemente agli aspetti affrontati dalla Legge di Bilancio 2024 e ringrazia le Commissioni Congiunte per l'invito produrre una memoria scritta da inoltrare alla Loro attenzione.

Come avvenuto in precedenti occasioni, si coglie l'occasione per avanzare alcune proposte, sintesi di studi e documenti predisposti dalla propria organizzazione e dai gruppi di lavoro interni.

Di seguito riportiamo alcuni temi di interesse dei professionisti, con le conseguenti proposte di intervento, che si basano sullo spirito di solidarietà e sussidiarietà rispetto alle esigenze della Nazione e dei cittadini, proposti anche in altre occasioni.

Superbonus

Di particolare urgenza appare il tema legato all'imminente scadenza, fissata al 31 dicembre 2023, per la conclusione degli interventi sui condomini eseguiti con il Superbonus: in questo senso si ritiene assolutamente necessario individuare una rapida soluzione alle decine di migliaia di cantieri che, anche in virtù del caos normativo e applicativo dello strumento, non riusciranno a terminare i lavori in tempo utile, **introducendo in Legge di bilancio una proroga di almeno sei mesi** – limitata ai soli interventi che dimostrino un concreto avanzamento dei cantieri – così da permettere una conclusione ordinata alla misura, evitando la perdita improvvisa di centinaia di migliaia di posti di lavoro causata dalla sicura interruzione di migliaia di cantieri che potrebbe derivare dall'insorgere di un enorme contenzioso tra condomini e imprese.

Piano di Prevenzione Sismica – bonus edilizi

È inoltre necessario avviare un piano di prevenzione sismica, utilizzando anche il meccanismo degli incentivi fiscali.

Tra le proposte avanzate dalla Rete, inoltre, è previsto un ampio capitolo sul tema proprio degli **incentivi edilizi**, con proposte concrete, al fine di avviare un percorso a lungo termine di miglioramento del patrimonio edilizio, straordinaria eccellenza della Nazione.

Altro tema trattato a parte è quello dello **sviluppo agricolo e della tutela del patrimonio boschivo**.

Gli altri temi esaminati riguardano:

- **Equo compenso per i professionisti:** la recente approvazione della nuova legge, vista con favore dalla RPT, va ampliata ai fini della sua applicazione ad una platea più vasta di committenti;
- **Società tra professionisti:** lo scarso successo di questa possibilità organizzativa deve

portare ad alcune correzioni urgenti, in particolare relativamente al regime fiscale da applicare;

- **Politiche attive – Sportelli lavoro – Incentivi per il lavoro dei professionisti:** occorre completare le indicazioni della L.81/2017 sul lavoro autonomo con norme utili per il mondo dei professionisti;
- **Sicurezza del lavoro e dei professionisti:** vengono illustrate le proposte della RPT elaborate nel tempo;
- **Sussidiarietà e semplificazione normativa:** incentivare e sviluppare le possibilità per gli ordini professionali ed i professionisti di contribuire a rendere più efficiente l'apparato burocratico-amministrativo dello Stato e degli Enti locali;
- **Prevenzione del rischio idrogeologico:** procedere, con il supporto dell'organizzazione ordinistica, anche attraverso l'utilizzo della S.T.N., ad interventi organici di tutela del territorio nazionale esposto al rischio idrogeologico;
- **Recupero dei borghi:** avviare un piano integrato di recupero dei borghi, utilizzando vari strumenti, dal piano di prevenzione sismica a quello del risparmio energetico, supportato anche da specifici incentivi edilizi.

PROPOSTE PRESENTATE SUI VARI TEMI INDICATI IN PREMESSA

1) EQUO COMPENSO

Valutiamo con grande favore l'approvazione della nuova legge sull'equo compenso, ma riteniamo indispensabile l'approvazione delle modifiche di seguito riportate, che, venendo incontro alle reali esigenze dei professionisti in merito alla necessità di garantire loro una giusta remunerazione, potranno contribuire a migliorare la qualità delle prestazioni a tutela della collettività e della Pubblica amministrazione:

- a) **Estensione a tutti i committenti dell'obbligo del rispetto della legge sull'equocompenso;** in subordine riduzione dei parametri dimensionali stabiliti dalla legge (attualmente riferiti alle sole imprese con alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o che abbiano presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro).
- b) **Intervento sull'impianto sanzionatorio:** l'equo compenso è un diritto soggettivo del professionista e rappresenta una tutela a suo favore nei confronti dei committenti forti. In tal senso è congegnato l'intero sistema normativo, che, non a caso, prevede che la eventuale azione giudiziaria competa solo al professionista partelesa. Pertanto si propone la adozione di norme deontologiche, modificative ed integrative di quelle esistenti, che prevedano l'obbligo del calcolo dei compensi tenendo conto dei parametri fissati dalla legge nel rispetto delle norme generali di codice civile (art.2233) sull'adeguatezza all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.

2) SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Promozione dei processi aggregativi ed STP: le Società tra professionisti sono il **principale modello organizzativo in grado di sostenere i processi di aggregazione delle attività professionali** e possono costituire lo strumento per assicurare solidità, multidisciplinarietà e dinamicità ai professionisti italiani nel mercato integrato europeo dei servizi professionali. La sua diffusione è tuttavia ancora molto limitata: Infocamere ne censisce poco più di 5.000, mentre in Europa la forma societaria rappresenta di gran lunga la modalità principale di organizzazione dei servizi professionali.

La ragione della ritrosia dei professionisti ad aggregarsi è da ricercare anzitutto nei limiti strutturali della disciplina legislativa dello strumento delle STP. Tre, a nostro avviso, gli ambiti prioritari di intervento per il legislatore:

- a) **Governance STP:** la soglia di soci di capitale all'interno dell'assetto societario dovrebbe essere armonizzata con la disciplina degli altri paesi europei, attraverso una regolamentazione più flessibile delle possibilità di intervento dei soci finanziatori;
- b) Rendere **fiscalmente neutre le operazioni di conferimento e trasformazioni di studi professionali**, anche in forma associata, in STP;

- c) Consentire la scelta del regime fiscale da utilizzare per le società;
- d) Nel rispetto del principio di autonomia e tenendo conto dell'eterogeneità, delle peculiarità e delle diverse regole vigenti nelle Casse, la strada da seguire e da condividere si ritiene possa essere una iniziativa legislativa con la previsione e l'adozione di una normativa in materia che rinvii all'autonomia regolamentare delle singole Casse.

3) POLITICHE ATTIVE - SPORTELLI LAVORO/INCENTIVI

Vanno individuate normative per la creazione di politiche attive che creino migliori condizioni ed opportunità per il lavoro dei liberi professionisti, in coordinamento con le proposte relative all'affidamento alle organizzazioni professionali di gestire sportelli per il lavoro ed agli incentivi per i professionisti, assicurando l'equiparazione, su questi aspetti, con il regime delle imprese.

Politiche attive: Le politiche attive sono da sempre il tallone d'Achille delle politiche del lavoro, quelle rivolte ai lavoratori autonomi lo sono in modo ancor più grave. Lo **Statuto del Lavoro autonomo** prevedeva infatti che i centri per l'impiego e gli organismi **autorizzati alla intermediazione** potessero predisporre uno sportello dedicato al lavoro autonomo mediante il quale erogare attività di raccolta di domande e offerta di lavoro e fornitura di informazioni a professionisti e imprese, in merito alle procedure per l'avvio di un'attività autonoma e per l'accesso a commesse e appalti pubblici, alle agevolazioni pubbliche sia nazionali sia locali e alle opportunità di credito. Attraverso lo strumento della convenzione il legislatore mirava a coinvolgere una molteplicità di soggetti del mondo professionale e della relativa rappresentanza.

Gli **sportelli per il lavoro autonomo dei centri dell'impiego**, previsti dall'art. 10 dalla legge 81/2017, sono **però rimasti sulla carta e non hanno trovato ancora disciplina specifica di attuazione**.

Occorrono pertanto misure mirate basate sulla costruzione e progettazione di sportelli dedicati al lavoro autonomo presso i centri per l'impiego. Un intervento, quest'ultimo, che potrà favorire anche una **maggiore sinergia tra ORDINI E COLLEGI, associazioni del settore libero-professionale** e agenzie delle politiche attive, secondo un **modello di partenariato** che determina da sempre ottimi risultati negli altri Paesi europei, e che può contribuire a rendere più efficaci ed al contempo meno burocratizzate le amministrazioni coinvolte in questo servizio. Un'efficace riforma delle politiche attive, infatti, passa necessariamente attraverso uno snellimento delle strutture e delle procedure che faccia leva sulle competenze offerte dalle forze sociali.

Siamo sempre più convinti e consapevoli che l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali e la sostenibilità dipendono dall'andamento dei mercati del lavoro sottostanti, nonché dalla capacità e continuità reddituale.

Sarebbe dunque opportuno modificare e aggiornare le norme sulla sostenibilità previdenziale, ancorandole all'andamento del mercato del lavoro e adeguandole ai cambiamenti in corso quali: la trasformazione delle attività; l'affermarsi di un mercato dei

servizi nazionale ed europeo – quindi con maggiore concorrenza; l'aumento dei costi amministrativi di ingresso alla professione; la repentina obsolescenza delle competenze e il necessario aggiornamento continuo; l'affermarsi di modelli di studio professionali multidisciplinari e a rete; nonché la volatilità legislativa e amministrativa che purtroppo caratterizza il nostro Paese.

Incentivi e parità di trattamento per tutti gli operatori economici: i professionisti risultano immotivatamente esclusi da tutta una serie di misure e incentivi destinati solo alle imprese (impresa 4.0, digitalizzazione, formazione, beni strumentali ecc..).

Per tale ragione riteniamo necessario affermare il principio generale di **piena parificazione tra professionisti e imprese**, ai fini dell'accesso agli incentivi. Questa è d'altronde l'unica direzione compatibile con il diritto europeo e con la consolidata giurisprudenza sovranazionale, che accomuna la nozione di microimpresa e libero professionista.

4) SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEI PROFESSIONISTI

Si richiamano i contenuti di un pacchetto di proposte presentato di recente al Ministero del Lavoro, che riguardano in particolare la sicurezza dei lavoratori nei cantieri mobili, l'organizzazione di un elenco unico dei coordinatori della sicurezza etc., la previsione di un coordinamento degli enti di controllo delle attività lavorative, affidato all'Ispettorato del lavoro ed altro.

Inoltre, va aggiornata la normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e definita una specifica normativa sulla tutela del rischio delle cadute dall'alto, oggetto di circa 1/3 degli incidenti.

5) SUSSIDIARIETÀ' E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Si riportano le proposte per l'avvio di attività sussidiarie dei professionisti alla P.A. e per la semplificazione normativa:

A) Realizzare un piano credibile di semplificazione normativa

Le misure di contrasto all'emergenza e alla crisi economica, elaborate negli ultimi mesi, rischiano di perdere efficacia per l'assoluta complessità delle procedure ad esse connesse e per la molteplicità di limitazioni ed eccezioni, che riducono considerevolmente la platea di beneficiari. La semplificazione delle norme e delle procedure amministrative annunciate dal Governo e da tutte le forze politiche indistintamente non sia, ancora una volta, solo uno slogan. La ripresa economica successiva all'emergenza sanitaria necessita, infatti, di incisivi interventi di semplificazione normativa e procedurale in tutti i comparti. Occorre definire tempi certi di durata dei procedimenti di competenza delle Pubbliche Amministrazioni, onde

ridurre i tempi di istruttoria/esame e garantire una risposta certa al cittadino. È indispensabile poi una semplificazione del quadro giuridico nel quale operano imprese e cittadini. Fare impresa e lavorare in Italia è troppo complicato: l'oscurità, la frammentazione e il cambio continuo di regole nel tempo e nello spazio sono uno dei principali ostacoli allo sviluppo del Paese, perché impediscono agli operatori, a tutti i livelli, di assumere e pianificare scelte consapevoli per sé e per le organizzazioni di cui fanno parte.

Proprio perché fortemente compenetrati nel sistema di impresa e nel mercato del lavoro i professionisti devono diventare l'interlocutore imprescindibile del Governo e delle Regioni per la semplificazione dei sistemi di regole che gravano sui cittadini, sul mercato del lavoro e sulle imprese. Occorre aumentare il numero di ipotesi in cui vale il principio del silenzio assenso. È necessario ridurre l'emanazione di leggi, norme, circolari, pareri, deliberazioni e di quant'altro ha determinato una incrostazione normativa da cui difficilmente si esce. Importante è la riduzione della normativa prescrittiva a vantaggio di quella volontaria, per consentire, tra l'altro, un più utile e intelligente utilizzo delle competenze e conoscenze, di altissima qualità, dei professionisti ordinistici, assicurando anche il potenziamento degli enti di normazione nazionali.

È, altresì, importante intervenire sull'apparato dello Stato, definendo con chiarezza i ruoli e le competenze dei singoli enti territoriali, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.

B) Garantire l'applicazione del principio di sussidiarietà delle professioni ordinistiche

Già da tempo si è preso atto che la sussidiarietà è un principio fondamentale e si è verificato che, quando alcune funzioni vengono delegate dalla Pubblica Amministrazione ai professionisti, si realizza un vero e proprio processo di semplificazione delle procedure che tutti auspichiamo. La legge n. 81/2017 assegna al sistema ordinistico una importante responsabilità: coadiuvare la Pubblica Amministrazione, senza aggravii di costo per lo Stato, ad erogare servizi rapidi e di maggiore qualità in una prospettiva di recupero di efficienza della struttura pubblica. È essenziale che alla normativa in materia di sussidiarietà venga data rapida e completa attuazione, con l'emanazione di decreti che stabiliscano quali sono le funzioni che la Pubblica Amministrazione può delegare ai professionisti. Questi ultimi devono diventare, quindi, l'interlocutore imprescindibile del Governo e delle Regioni. Sussidiarietà e competenza possono essere le chiavi di volta di un disegno riformatore, volto alla semplificazione e sostenuto dalle professioni su molteplici versanti.

6) MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

I recenti eventi di dissesto che hanno colpito duramente il nostro Paese stimolano alcune riflessioni sulle attività di mitigazione del rischio idrogeologico e sulle procedure di allertamento. In questo contributo, proviamo a esaminare alcuni aspetti problematici con l'obiettivo di evidenziare alcune criticità che meritano di essere quanto prima considerate e

risolte attraverso accorgimenti normativi e procedurali.

Il delicato assetto geomorfologico del nostro Paese, reso vulnerabile da uno sviluppo antropico disordinato e spesso speculativo, dall'assenza di manutenzione del territorio e dalle sempre più frequenti piogge alluvionali che si abbattano sul territorio nazionale, in larga misura dovute ai cambiamenti climatici in atto, pongono drammaticamente in evidenza il problema del dissesto idrogeologico, dal quale ormai nessuna regione italiana può più considerarsi indenne. Negli ultimi venti anni infatti vi è stato un susseguirsi di eventi in tempi molto più ravvicinati che, oltre ad interessare regioni a rischio idrogeologico conclamato, si sono verificati anche in aree geografiche non particolarmente esposte rispetto alle conoscenze scientifiche note.

Sarà dunque necessario attuare un piano pluriennale che preveda sempre di più l'impiego di risorse dedicate alla realizzazione di INTERVENTI DI TIPO STRUTTURALE, cioè opere ed interventi di sistemazione e di consolidamento delle frane, utili ad evitare che i fenomeni si verificano, si riattivino o comunque a mitigarne gli effetti. Tuttavia queste tipologie di interventi anche se utili e necessarie, da sole non possono consentire la soluzione di tutte le criticità presenti sul territorio. Un chiaro esempio deriva dall'analisi dei dati contenuti nella piattaforma ReNDIS, che negli ultimi 20 anni hanno visto la realizzazione di interventi su poco più di 3.000 frane a fronte delle 620.000 censite nell'intero paese.

La RPT ha più volte lavorato con le istituzioni pubbliche per la concretizzazione di un efficace Piano di prevenzione del Rischio Idrogeologico e per la sua attuazione.

In particolare, ha sviluppato una collaborazione con la struttura di missione Italia Sicura redigendo, insieme ad altre organizzazioni, le Linee Guida per la Progettazione degli interventi e un corso di formazione gratuito, a disposizione dei tecnici, per illustrare le predette linee guida e le migliori tecniche per l'esecuzione delle opere, che ha avuto migliaia di partecipazioni.

La seconda parte del corso è stata completata di recente ed è a disposizione per una ulteriore attività formativa.

Occorre dunque realizzare anche una serie di AZIONI e INTERVENTI NON STRUTTURALI, mediante i quali contribuire significativamente alla prevenzione delle conseguenze dei dissesti ed operare una corretta gestione del rischio idrogeologico, tra cui segnaliamo:

- **Aggiornamento e approfondimento continuo dei Piani di Assetto Idrogeologico e di Gestione delle Alluvioni.** I PAI redatti dalle ex Autorità di Bacino rappresentano degli strumenti di pianificazione di eccellenza a livello europeo. L'evoluzione continua e le dinamiche geomorfologiche del territorio, anche in relazione ai cambiamenti climatici, non ci consentono però pause su questo tema. Molti PAI vanno aggiornati perché risalgono agli inizi degli anni 2000. In diversi casi inoltre non hanno coperto tutto l'intero territorio. Essendo gli stessi PAI un riferimento per la pianificazione territoriale, per la programmazione degli interventi strutturali e per la pianificazione di emergenza, aggiornarli è una necessità imprescindibile. Sono ormai più di 15 anni che non vengono stanziati fondi in tal senso. Occorrerebbe inoltre procedere alla redazione dei Piani di Gestione delle frane

prevedendo anche in questo caso le necessarie risorse economiche.

- **Adeguamento della Pianificazione Urbanistica Comunale.** Occorre incentivare i Comuni a recepire la Pianificazione di Bacino nei propri strumenti urbanistici. Questo consentirebbe finalmente di impedire le costruzioni nelle aree pericolose e di attuare uno sviluppo territoriale compatibile e sostenibile con l'assetto geologico del territorio.

- **Redazione ed Attuazione dei Piani di Protezione Civile,** quale supporto operativo fondamentale per la gestione delle emergenze al fine di ridurre il danno, in caso di eventi, soprattutto in termini di salvaguardia della vita umana. Molti Comuni li hanno redatti ma pochi li applicano durante le emergenze, anche per mancanza di fondi dedicati. Non vengono fatte esercitazioni, i cittadini non vengono informati, per cui i piani spesso risultano del tutto inefficaci, sia per la gestione delle fasi di allertamento, che dell'emergenza.

- **Estensione aliquota agevolata IVA al 10% per opere pubbliche per la manutenzione del territorio**

Si richiede di ammettere al regime IVA agevolata del 10% le opere connesse alla manutenzione e alla salvaguardia idrogeologica del territorio montano, di cui alla Legge 991/52 per le tipologie di opere di manutenzione e presidio del territorio finalizzate a quanto indicato al comma 1 dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001 in aree sottoposte alla tutela del vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923).

- interventi per la difesa del suolo e la messa in sicurezza di abitati;
 - interventi di difesa idraulica;
 - interventi per la manutenzione del territorio e la regimazione idraulica;
 - interventi per il ripristino di terreni colpiti da incendi;
 - interventi di miglioramento forestale e prevenzione incendi;
 - interventi per la fruizione di aree naturali.
- **Rifinanziamento del fondo per la gestione forestale e la prevenzione del dissesto idrogeologico**

Il rifinanziamento del "Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne" previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 141.

Le risorse del fondo ammontano a 1 milione di euro quali residui di stanziamento di provenienza 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021 stanziati nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Fondo deve essere rifinanziato con 5 milioni di euro, a partire dall'anno 2023 e fino all'anno 2032.

Le risorse del fondo devono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali dietro presentazione di un progetto sottoscritto da professionista abilitato.

- **Informazione alla cittadinanza** al fine di determinare popolazioni più resilienti. I cittadini

devono essere messi a conoscenza dei possibili scenari di rischio che si possono verificare durante le emergenze e delle azioni e comportamenti che devono porre in essere per evitare di mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri. Come sappiamo molte delle vittime che si verificano durante gli eventi calamitosi sono dovuti a comportamenti sbagliati. Pensate ad esempio a quante persone rischiano o addirittura perdono la vita nei sottopassi o nei seminterrati allagati, o a quelli che attraversano i ponti con le auto durante gli eventi di piena, ecc. **E' necessario integrare i vari Piani di prevenzione a questo fine tenendo conto anche delle informazioni provenienti dai Presidi Territoriali.**

A tal proposito di evidenza la necessità di supportare/sollecitare gli enti locali ed in particolare i comuni per la redazione ed aggiornamento dei Piani di Protezione Civile e per la istituzione dei Presidi Territoriali.

- **Finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana per i piccoli comuni**

Il 25 ottobre 2022 è stato pubblicato il Decreto 19 ottobre 2022, con cui il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha individuato i beneficiari dei 300 milioni di euro. In totale sono 201 i progetti finanziati.

Con la Legge di Bilancio per il 2022 (Art. 1 commi 534-542) erano stati stanziati 300 milioni di euro per progetti di rigenerazione urbana, riduzione della marginalizzazione e del degrado sociale e miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, da realizzare nei Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti e in quelli che non sono riusciti a ottenere le risorse stanziati nell'analoga iniziativa a favore dei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti.

Il fondo disponibile ha permesso il finanziamento di solo un decimo dei progetti candidati. Si propone l'integrazione delle risorse, con l'aggiunta di 500milioni di euro, per scorrere la graduatoria dei progetti ammessi che possono così essere finanziati.

- **Implementazione del fondo previsto dal PNRR per il finanziamento strategia delle "green communities"**

Implementazione, delle risorse disponibili a valere sul PNRR M2C1 Inv. 3.2, ovvero la "Strategia delle Green Communities", per oltre 200 milioni di euro.

Con il PNRR è stato possibile finanziare trentotto Green Communities sulla base di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.

Sono 90 i progetti candidati da Comuni in forma associata, attraverso in particolare Comunità montane e Unioni montane di Comuni.

Le Green Communities (GC) sono comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio. Le GC, inoltre, possono instaurare un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane e saranno finanziate nell'elaborazione, nel finanziamento e nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale. I piani di sviluppo sostenibile devono includere in modo integrato:

1. la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale;
2. la gestione integrata e certificata delle risorse idriche;

3. la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;
4. lo sviluppo di un turismo sostenibile;
5. la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
6. l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
7. lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
8. l'integrazione dei servizi di mobilità;
9. lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile.

Incrementare le risorse disponibili, grazie a uno stanziamento della legge di bilancio in esame, permette a nuovi territori e essere finanziati, dando concretezza a un intenso lavoro di pianificazione, programmazione, partecipazione, nel quadro delle sfide climatiche e ambientali.

- **Estensione aliquota agevolata IVA al 10% per opere pubbliche per la manutenzione del territorio**

Si richiede di ammettere al regime IVA agevolata del 10% le opere connesse alla manutenzione e alla salvaguardia idrogeologica del territorio montano, di cui alla Legge 991/52 per le tipologie di opere di manutenzione e presidio del territorio finalizzate a quanto indicato al comma 1 dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001 in aree sottoposte alla tutela del vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923).

- interventi per la difesa del suolo e la messa in sicurezza di abitati;
- interventi di difesa idraulica;
- interventi per la manutenzione del territorio e la regimazione idraulica;
- interventi per il ripristino di terreni colpiti da incendi;
- interventi di miglioramento forestale e prevenzione incendi;
- interventi per la fruizione di aree naturali.

7) PROROGA SUPERBONUS PER LAVORI IN CORSO IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2023 – PROPOSTA SULLA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI IN MATERIA DI ECO-SISMA BONUS

a) Proroga Superbonus

In vista dell'imminente scadenza al 31 dicembre 2023 per la conclusione degli interventi sui condomini eseguiti con il Superbonus, è assolutamente necessario individuare una rapida soluzione alle decine di migliaia di cantieri che, anche in virtù del caos normativo e applicativo dello strumento, non riusciranno a terminare i lavori in tempo utile. Le sigle della filiera delle costruzioni (Ance, Agci produzione e lavoro, Anaepa Confartigianato, Claii, Cna costruzioni, Confapi Aniem, Confcooperative lavoro e servizi, Fiae Casartigiani, Legacoop produzione e servizi, Rete Professioni Tecniche, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil) ritengono dunque urgente prevedere una proroga, pur condividendo la necessità di chiudere la stagione del 110% per

aprire una riflessione seria sul futuro dell'efficientamento degli edifici in Italia, in particolare per le famiglie meno abbienti.

Per recuperare i ritardi accumulati è assolutamente necessaria una proroga tale da permettere una conclusione ordinata alla misura, che eviti la perdita improvvisa di centinaia di migliaia di posti di lavoro causata dalla sicura interruzione di migliaia di cantieri che potrebbe derivare dall'insorgere di un enorme contenzioso tra condomini e imprese e scongiuri la corsa forsennata già in atto per finire i lavori, con conseguente rischio sia per la sicurezza dei lavoratori coinvolti sia per la qualità degli interventi eseguiti.

Una proroga limitata per i soli interventi che dimostrino un concreto avanzamento del cantiere potrebbe risolvere tutti questi problemi con un costo contenuto per le casse dello Stato, di gran lunga inferiore a quello del caos sociale e economico che si determinerebbe lasciando invariata la scadenza a dicembre.

La Legge di bilancio deve offrire una soluzione concreta a un problema che riguarda da vicino migliaia di lavoratori, famiglie e imprese che in buona fede hanno avviato i lavori e ora rischiano di trovarsi in gravi difficoltà.

b) Proposta sulla disciplina degli incentivi in materia di Eco-Sisma bonus

La nuova Direttiva Europea sull'efficientamento energetico degli edifici prevede che tutti gli immobili residenziali dovranno raggiungere almeno la classe energetica «E» entro il primo gennaio del 2030, per salire alla classe «D» nel 2033 e, infine, ad emissioni zero nel 2050.

Appurato che il 76% dei 24 milioni di alloggi in Italia è in classe energetica E, F, G (Database SIAPE di ENEA, 2022), gli incentivi a supporto degli interventi nell'edilizia sono fondamentali per intraprendere, o continuare, il percorso della transizione ecologica ed energetica del Paese.

Per riformarli e rimodularli, occorre dunque tenere conto dell'impatto economico e sociale delle misure in senso più ampio, in aggiunta agli effetti meramente contabili sul bilancio dello Stato.

Le Associazioni della filiera delle costruzioni hanno elaborato linee guide di una proposta comune sull'evoluzione della disciplina incentivante in materia di eco-sisma bonus, anche alla luce delle prime proposte legislative in materia, individuando alcuni punti ritenuti essenziali per garantire un'efficace politica volta a favorire la riqualificazione degli edifici.

Fermo restando il mantenimento di tutte quelle misure ordinarie che hanno contribuito negli ultimi 20 anni alla riqualificazione e all'efficientamento energetico degli edifici, in ragione degli obiettivi di decarbonizzazione, risparmio e messa in sicurezza degli immobili, fissati dall'Unione Europea, è auspicabile una programmazione pluriennale degli interventi incentivati con un piano industriale di lungo periodo (20/30 anni) con garanzia della sua sostenibilità finanziaria nell'ambito del bilancio dello Stato. Il tutto legato al conseguimento di specifici obiettivi di efficientamento/messa in sicurezza (2 classi energetiche; 1 classe sismica, salvo revisione metrica) a prescindere dall'individuazione delle tipologie e tecnologie connesse agli interventi.

Proprio per questo, la normativa primaria dovrebbe limitarsi a fissare gli obiettivi

generali come il miglioramento delle classi di efficienza e di rischio, demandando a normativa di carattere regolamentare la fissazione puntuale della tipologia di interventi e lasciando alla progettazione dei professionisti - sempre nel rispetto degli obiettivi generali della norma primaria - la possibilità di declinare soluzioni di natura tecnica, anche innovative visto il contesto tecnologico in divenire.

Sarebbero in questo modo affrontabili i necessari aggiustamenti in sede di coordinamento della normativa “energetica” vigente con, magari, una ridefinizione maggiormente efficace della metrica di riferimento per la misurazione dell’efficienza energetica e della sicurezza sismica, nonché della tassonomia di sostenibilità in corso di definizione a livello sovranazionale. La stessa funzione del Consulp (Consiglio Superiore Lavori Pubblici) dovrebbe uscirne rafforzata come riferimento cui demandare l’emissione di pareri, riconosciuti anche dal MEF, sulle problematiche tecnico-amministrative dell’esecuzione degli interventi e di applicazione dell’incentivo.

Altro elemento sottolineato dalla filiera è il consolidamento delle procedure di controllo, anche mediante il ricorso alle asseverazioni dei professionisti, che hanno dato prova di essere un elemento importante per contrastare illeciti e truffe.

La misura dell’incentivo dovrebbe inoltre essere definita, piuttosto che attraverso il riferimento al reddito del beneficiario, con un sistema che garantisca sempre la copertura integrale del costo dell’intervento, ripartita tra intervento pubblico diretto (% di copertura delle spese) e ricorso a mutui pluriennali a tasso agevolato per il finanziamento del residuo, fermo restando che dovrebbe essere comunque garantito il finanziamento integrale dell’intervento per gli incapienti e per i soggetti con capacità economica ridotta.

Infine, per le realtà coinvolte, condizione indispensabile per il funzionamento del sistema è l’associazione delle misure incentivanti con lo sconto in fattura e la cessione dei crediti, previo consolidamento del sistema di verifiche e compliance degli interventi rispetto alle spese effettuate e scongiurando il “blocco” della cessione per l’impossibilità del sistema bancario di assorbire, in modo massivo, i crediti, magari coinvolgendo soggetti di emanazione pubblica. A tal proposito è altresì necessario ipotizzare una proroga per consentire la corretta conclusione dei lavori già avviati nonché trovare una rapida soluzione al problema dei crediti incagliati ancora pendente.

A corollario di quanto sopra, e dichiarandosi disponibile ad un confronto costruttivo con le parti governative, la filiera ritiene necessario adottare rapidamente norme per:

- a) semplificare urbanistica ed edilizia, emanando **un nuovo testo unico sulle costruzioni**, che consenta anche di regolarizzare le lievi difformità degli edifici per evitare le problematiche già osservate per il Superbonus.
- b) censire lo stato degli edifici tramite il **fascicolo del fabbricato** per stimolare l’esecuzione delle opere di miglioramento, per l’ovvio impatto positivo sul valore degli immobili.
- c) favorire la stipula di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e costi di polizza accessibili e inversamente proporzionali allo stato di sicurezza dei fabbricati.

8) VALUTAZIONE DEGLI INCENTIVI IN EDILIZIA

Risulta evidente che l'efficacia di ogni politica pubblica debba essere valutata, quando possibile, considerando molteplici parametri e considerando non solo elementi puramente contabili legati alla spesa pubblica, ma anche i benefici che possono derivare alla collettività nell'immediato e nel medio-lungo periodo.

Date le marcate dinamiche espansive che i c.d. Superbonus 110% hanno innescato andrebbero adeguatamente soppesate le modalità di rimodulazione di tali strumenti.

In particolare se da un lato è condivisibile che il livello di detrazione possa essere portato al 90% sarebbe altrettanto utile prevedere che tale livello di detrazione sia mantenuto stabile nel tempo, ben oltre il 2023 tenuto conto che l'“effetto disavanzo” e “l'effetto scostamento dalle previsioni di bilancio” vengono fortemente ridimensionate e controbilanciate dalle dinamiche espansive innescate dalle opere di risanamento degli edifici.

Inoltre, non pare secondario evidenziare alcuni ulteriori aspetti a favore della auspicabile stabilizzazione di tale misura al fine di migliorare la qualità dell'edificato in Italia:

- i)* anticipare innovazioni normative comunitarie che, nel volgere di pochi anni – secondo i principali interpreti - giungeranno ad imporre agli stati membri la non-commerciabilità di immobili che abbiano un insufficiente standard di risparmio energetico (si veda in tal senso, per avere un'idea dell'impatto, la vicenda della transizione verso la mobilità elettrica che, tra poco più di 10 anni, renderà illecito - in UE -l'utilizzo di motori termici per trazione);
- ii)* diminuire il quantum di risorse energetiche necessarie in tutti i campi, anche in quello immobiliare, a fronte delle rivoluzioni geopolitiche in atto;
- iii)* diminuire, a fronte di eventi catastrofici naturali ricorrenti in Italia (es., terremoti, inondazioni) il danno economico, umano e sociale da essi derivanti.

Infine, è assolutamente urgente l'avvio di un Piano di Prevenzione sismica, per il quale la RPT ha da tempo individuato possibili soluzioni, condivise anche da numerose associazioni ed istituzioni pubbliche, tra cui la Protezione Civile.

9) PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

a) Proposte per l'attuazione del Piano di Prevenzione del rischio sismico

Come è noto, il nostro Paese, caratterizzato dalla estrema bellezza unita alla fragilità del proprio patrimonio storico, artistico e culturale, rientra tra le aree ad elevato rischio sismico.

Di fronte all'immane tragedia di questi giorni, la Rete Professioni Tecniche, che raccoglie i professionisti che operano in ambito tecnico, competenti nel campo degli interventi di rafforzamento e miglioramento delle costruzioni, è costretta a ricordare alle Istituzioni l'urgenza di un intervento organico che favorisca la messa in sicurezza degli edifici. In particolare, un Piano Nazionale di Prevenzione Sismica, completo ed organico, è stato

elaborato e promosso dall’RPT già nel 2012, in occasione del Professional Day, ed è stato sempre riproposto ai diversi Governi che da allora si sono succeduti nel nostro Paese.

Il Piano è stato più volte aggiornato e migliorato, anche con i contributi di numerose associazioni, organizzazioni scientifiche ed enti pubblici interessati (INGV, ENEA, Con.Scienze, Copi, ANACI, AISSA, ISPRA, UNI, DIP.PROTEZIONE CIVILE), al fine di migliorare il livello di sicurezza del nostro costruito in un periodo medio-lungo. A tali proposte, purtroppo, non è corrisposta una significativa attenzione da parte delle Istituzioni, a cui spetta invece l’onere di elaborare policy per la prevenzione del rischio sismico.

Il risultato è che attualmente oltre 4 milioni di edifici in Italia sono collocate nelle aree a maggiore rischio sismico, senza contare le opere infrastrutturali. Nelle prime 3 aree di rischio gli edifici si avvicinano a 8 milioni.

	Zona sismica 1	Zona sismica 2	Zona sismica 3	Zona sismica 4	Totale
Abruzzo	61.516	111.287	120.383		293.186
Basilicata	47.360	69.666	13.145		130.171
Calabria	271.209	201.992	-		473.201
Campania	78.092	782.641	99.315		960.047
Emilia-Romagna	-	241.899	592.648	45.854	880.401
Friuli- Venezia Giulia	22.234	115.868	35.936	99.322	273.360
Lazio	34.211	278.653	692.510	26.389	1.031.764
Liguria	-	52.806	143.603	288.335	484.744
Lombardia	-	33.096	284.511	1.547.622	1.865.228
Marche	2.635	282.703	17.472	192	303.001
Molise	20.319	54.069	10.822	-	85.210
Piemonte	-	41.853	101.773	923.072	1.066.699
Puglia	10.262	151.710	276.422	341.441	779.835
Sardegna	-	-	-	329.500	329.500
Sicilia	70.774	904.634	13.971	77.853	1.067.232
Toscana	-	143.148	605.814	64.216	813.177
Trentino-Alto Adige	-	-	46.666	185.935	232.601
Umbria	25.679	115.245	26.918	2.899	170.741
Valle d'Aosta	-	-	5.800	40.550	46.350
Veneto	-	109.030	478.248	306.431	893.710
Totale complessivo	653.321	3.761.248	3.576.631	4.188.957	12.180.157

Fonte: elaborazione Centro Studi Cni su dati Istat, Cni

La previsione dei bonus edilizi, che mette a disposizione importanti incentivi, ha offerto un’opportunità, ma i tempi brevi concessi, le incertezze normative, le problematiche sui temi urbanistici ed edilizi, le difficoltà di intervento nei condomini, i rischi di interruzione dell’incentivo hanno creato molte difficoltà nell’applicazione concreta ed efficace.

Sulla base dei pochi dati ancora disponibili, sia il sisma bonus “ordinario” che il c.d. Super sismabonus 110% hanno fatto registrare importi decisamente inferiori rispetto a ciò che si registra per l’ecobonus e per il Super ecobonus 110%. I dati approssimativi relativi al 2021 (del 2022 non si ha evidenza relativamente ai bonus antisismici) si ritiene che a fronte di una spesa di 16,2 miliardi di euro per Super ecobonus, si sia registrata una spesa di 2 miliardi di euro per Super sismabonus. E’ questo il segno che la messa in sicurezza del nostro patrimonio edilizio procede con estrema lentezza, anche a causa della mancata semplificazione delle procedure.

Né ha fatto passi in avanti l’istituzione del *Fascicolo del Fabbricato*, altro punto importante nel Piano Nazionale di Prevenzione Sismica, strumento che consentirebbe di avere informazioni sulla storia tecnica, la manutenzione, la classificazione energetica e sismica delle nostre abitazioni. Non a caso, la redazione di tale strumento è compresa nella proposta di

nuovo Testo Unico delle costruzioni, redatto da un'apposita commissione ministeriale, cui la RPT ha collaborato, e tuttora non reso operativo.

Esso consentirebbe, con la conoscenza diffusa dello stato di sicurezza sismica degli edifici, l'individuazione puntuale di situazioni critiche e faciliterebbe gli interventi di prevenzione accrescendo, tra l'altro, il valore degli edifici.

D'altra parte, non si comprende perché nelle compravendite di unità immobiliari sia obbligatoria la certificazione energetica, e non si pensi che sia ancor più necessaria la classificazione sismica.

Altri aspetti indispensabili sono la semplificazione e la chiarificazione delle procedure in edilizia, definendone anche gli aspetti di conformità degli edifici, contenuti anch'essi nella proposta di nuovo testo unico.

Occorrono, inoltre, ulteriori modifiche legislative che consentano più facili interventi di miglioramento sismico nei fabbricati in condominio.

In ogni caso, è assolutamente indispensabile che si rendano "strutturali" i bonus edilizi, prevedendo tempi sufficienti per un sostanziale adeguamento del patrimonio edilizio del Paese, con modalità sostenibili, come riportate nelle proposte della RPT, ma che contestualmente si adottino le altre misure previste dal Piano di Prevenzione Sismico elaborato, come l'obbligo di assicurazione contro i rischi delle calamità naturali, decorso un lasso di tempo adeguato per consentire l'esecuzione delle opere di miglioramento degli edifici, e che avrebbe costi più bassi in corrispondenza della migliore resistenza sismica.

b) Attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione Sismica

L'attuazione di un Piano nazionale di Prevenzione del rischio sismico è da considerarsi un intervento di assoluta ed urgente priorità.

L'Italia registra migliaia di terremoti ogni anno. Mediamente ogni cinque anni si verifica un evento sismico disastroso. Dal 1968 al 2016, infatti, si sono verificati otto terremoti gravi. I sismi distruttivi generano costi sociali ed economici consistenti, con effetti che si protraggono per decenni. Il Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha quantificato la spesa pubblica per gli eventi sismici più gravi degli ultimi 52 anni, aggiornando il valore per quelli verificatisi più indietro nel tempo. Per il sisma della Valle del Belice, in Sicilia, verificatosi nel 1968, sono stati deliberati stanziamenti per la ricostruzione superiori a 9 miliardi di euro, con un processo di erogazione che, quasi paradossalmente, proseguirà fino al 2028. Il terremoto per il quale sono state finanziate più risorse pubbliche è quello dell'Irpinia. Gli stanziamenti per questo sisma, iniziati nel 1980 proseguiranno fino al 2023 (saranno alla fine, in tutto, 52 miliardi di euro in valore attualizzato) e superano le risorse stanziare anche per l'ultimo terremoto particolarmente distruttivo verificatosi nel Centro Italia nel 2016.

Stima Spesa pubblica per ricostruzione e interventi in emergenza terremoti distruttivi

Evento	Anno	Periodo attivazione interventi	Stanziamenti (milioni di euro)

Valle del Belice	1968	1968-2028	9.179
Friuli V. G.	1976	1976-2006	18.540
Irpinia	1980	1980-2023	52.026
Marche Umbria	1997	1997-2024	13.463
Puglia Molise	2002	2002-2023	1.400
Abruzzo	2009	2009-2047	17.476
Emilia Romagna	2012	2012-2047	8.406
Centro Italia	2016	2016-2047	16.700
Totale stanziamento			137.190

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI

Sulla base delle analisi condotte dal Senato della Repubblica nel 2018, per i tre terremoti più recenti, ovvero dell’Aquila (2009), dell’Emilia Romagna (2012) e del Centro Italia (2016), sono state stanziato risorse che, per il momento hanno una scadenza al 2047 e ammontano a 40,581 miliardi di euro.

Tabella 1 -Centro Italia, Pianura padana, L’Aquila: risorse stanziato 2009-2047 (milioni di euro)

Sismi	2009-2017	2018-2047	Totale
Centro Italia	3.267	11.432	14.698
Emilia e zone limitrofe	4.304	4.102	8.406
L’Aquila	12.616	4.860	17.476
Totale	20.187	20.394	40.581

Fonte: UVI. Nella tabella non sono state considerate le risorse attribuite ai singoli enti locali per l’assegnazione degli spazi finanziari di cui all’articolo 1, comma 492, lett. 0a), della legge n. 232 del 2016, in attuazione del cosiddetto “Patto di solidarietà nazionale verticale”: il D.M. 26 aprile 2017 ha assegnato per l’anno 2017 circa 7 milioni di euro per il complesso degli investimenti dei comuni dei crateri, mentre il D.M. n. 20970 del 9 febbraio 2018 ha assegnato per l’anno 2018 quasi 24 milioni di euro.

Al netto delle proiezioni di spesa (già stanziata dallo Stato) negli anni futuri, viene stimato che dal 1969 ad oggi, la spesa media annua per attività di ricostruzione e di assistenza in emergenza alla popolazione colpita dai terremoti sia pari a 2,2 miliardi di euro.

Se si prendono in considerazione gli stanziamenti pubblici per i tre terremoti dell’Aquila, dell’Emilia e zone limitrofe e del Centro Italia, dal 2009 al 2047 la spesa media sarà di oltre 1 miliardo l’anno; una cifra estremamente elevata specie se fosse rapportata alla popolazione residente.

È il caso di rilevare che ad un euro speso in interventi di prevenzione dal rischio sismico corrispondono da sei a nove euro di risparmio di spese di riparazione e ricostruzione post terremoto, oltre all’instimabile valore delle vite umane salvate. Da qui la necessità di un

intervento organico di prevenzione sismica sulle costruzioni, a partire dalle aree a maggiore rischio del Paese.

In questo senso, il ricorso estensivo al sismabonus è coerente con la necessità del piano stesso e, tenuto conto della grave crisi economica che interessa il Paese e, con grande intensità, tutto il comparto delle costruzioni, ciò costituirebbe un importante acceleratore della ripresa del settore delle costruzioni e di tutta la filiera, inclusi i servizi di ingegneria.

Come immediata conseguenza di una azione diffusa sulle costruzioni, con un piano di intervento sistematico di mitigazione del rischio sismico sulle costruzioni in Italia, incentivato dal Sismabonus, attuato in un arco temporale di 10/15 anni, lo Stato, in presenza di ulteriori eventi calamitosi, potrebbe ridurre considerevolmente il proprio impegno finanziario per l'emergenza e per la ricostruzione.

Il ricorso sistematico al sismabonus sconta ancora una serie di impedimenti che vanno dalla scarsa percezione del rischio da parte della popolazione, alla complessità delle procedure per accedere agli incentivi, al carattere anche invasivo di alcune categorie di interventi sulle costruzioni; senza contare l'urgenza di estendere il piano, con parametri opportuni a tipologie di costruzioni oggi escluse dagli incentivi quali strutture per il turismo e l'ospitalità, uffici ed edifici produttivi.

La prevenzione sismica si basa su alcuni principi tanto fondamentali quanto irrinunciabili:

- il ruolo della conoscenza;
- la consapevolezza che la conoscenza dello stato di una costruzione non è un fatto statico ed immutabile nel tempo, ma un fatto legato alla dinamicità del ciclo di vita (cambi di destinazione, invecchiamento dei materiali, impatto dell'ambiente ecc.);
- l'importanza, almeno per certe costruzioni, della possibilità di acquisire in continuo (monitoraggio) informazioni legate alla vita della struttura durante il suo esercizio.

Il termine "monitoraggio" è particolarmente efficace perché evolve dalla semplice ispezione visiva a complesse attività di carattere strumentale i cui esiti possono essere visti anche da remoto e possono essere indirizzati alla competente valutazione di soggetti esperti.

Il monitoraggio potrebbe basarsi sullo sviluppo della conoscenza, attuabile anche in fasi successive; a solo titolo esemplificativo: conoscenza visiva, conoscenza documentale, lettura delle caratteristiche della costruzione, valutazione delle condizioni geologiche e degli aspetti strutturali e geotecnici; conoscenza attraverso indagini più o meno invasive, in situ e laboratorio, applicazione di sensori e strumenti atti a segnalare elementi di degrado strutturale, movimenti, ecc.

A tale scopo si renderà utile la redazione di quaderni che possano fornire una guida per i tecnici che operano sul campo. Certo, in questa azione, dovrà essere data priorità agli edifici pubblici (uffici, scuole, ospedali, infrastrutture), ed ai beni vincolati e di interesse storico artistico, partendo dalle zone di maggiore rischio.

La Conferenza unificata delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, in sede di parere vincolante nell'iter di approvazione delle Norme Tecniche, proprio nella prospettiva di una prevenzione efficace e diffusa, ha impegnato il Governo nella costituzione del "fascicolo del fabbricato", luogo dove la documentazione della evoluzione dei processi

costruttivi concorre alla conoscenza aggiornata della costruzione.

Il Tavolo tecnico costituito presso il MIT, allo scopo di riscrivere un nuovo Testo Unico delle Costruzioni, ha tenuto conto di questa previsione ed ha inserito nella bozza gli indirizzi generali per la costruzione di un fascicolo digitale che si lega anche alle recenti forme di archiviazione previste per le costruzioni pubbliche (AINOP), alimentate dai dati che saranno forniti dall'applicazione delle metodologie di cui alle recenti Linee Guida per i ponti esistenti. È, inoltre, già previsto nelle attività di aggiornamento del catasto degli edifici del Ministero dell'economia e finanze.

È giunto dunque il momento per il decisore politico di non rinviare più la costituzione di questa carta di identità che, ben lungi dall'essere un fotogramma nella vita di una costruzione, rappresenta il primo fondamentale passo che lo Stato può attuare, senza oneri né per l'Erario né per il cittadino, nel quadro di una vera politica di prevenzione.

Senza dimenticare che, a regime, questo fascicolo digitale rappresenterà anche l'occasione per una conoscenza più ampia su ulteriori importanti aspetti sulla sicurezza dell'edificio, quali, ad esempio, quelli legati agli impianti ed al rischio incendio nonché a quello idrogeologico.

Inoltre, l'introduzione obbligatoria della Classificazione del rischio sismico, elemento fondamentale di conoscenza inserito nel fascicolo del fabbricato, risponderebbe a vari importanti requisiti:

- l'esigenza del proprietario di conoscere lo stato di sicurezza del proprio immobile;
- la capacità, per lo stesso, di comprendere il livello di complessità dell'intervento di messa in sicurezza eventualmente necessario;
- l'incremento di criteri di la trasparenza del mercato immobiliare, fornendo a compratori e locatari un'informazione puntuale delle caratteristiche di sicurezza dell'immobile.

Al netto della introduzione del fascicolo digitale della costruzione, per la quale è importante un sostegno della politica ad accelerare i tempi di approvazione del Nuovo Testo unico delle Costruzioni in sostituzione dell'ormai obsoleto DPR 380/01, l'attuale quadro delle norme tecniche è già idoneo a sostenere il Piano di prevenzione.

Il cuore di tutto questo, infatti, risiede nella Classificazione sismica degli edifici di cui al DM 65/2017 ed al suo allegato A, che già ora può essere fatta in modo semplificato, ovvero in modo più analitico basato su una effettiva diagnostica più o meno invasiva.

Del resto, la possibilità di una diagnostica "speditiva" sullo stato degli edifici, per una veloce conoscenza di primo livello dello stato del fabbricato, da effettuare immediatamente con il contributo dello Stato, partendo dalle aree a maggior rischio, per concentrare in tali ambiti interventi specifici ed urgenti, è argomento sul quale si sta già lavorando con la struttura di missione Casa Italia.

Altre azioni importanti per dare al Piano la concretezza necessaria sono:

- Semplificazione ed accelerazione delle procedure di approvazione degli interventi edilizi, responsabilizzando i professionisti (modifiche al DPR 380/2001) approvando il lavoro, completato nel 2020, della commissione presso il MIT, con la partecipazione anche delle professioni tecniche, ed in particolare della RPT;

- Revisione delle maggioranze assembleari nei casi di interventi strutturali in edifici condominiali;
- Ampliamento contributi sismabonus ed ecobonus e applicazione al caso di immobili industriali, del terziario, commerciali, e con destinazione turistico- ricettiva;
- Verifica della classificazione sismica e raggiungimento di livelli minimi di sicurezza in occasione degli interventi di ecobonus, per utilizzare al meglio le risorse disponibili;
- Estensione ad un arco di tempo medio-lungo dei contributi sismabonus, privilegiando il caso di interventi coordinati su comparti edificati più ampi;
- Ampliamento del sismabonus per gli acquisti immobili con adeguata classificazione sismica;
- Controlli sull'applicazione dell'art.1130 del c.c. circa le attività sulla verifica della sicurezza degli edifici da parte degli amministratori di condominio.

Un'ulteriore misura per mitigare l'ammontare delle risorse necessarie a coprire i costi dei danni causati dal terremoto nel nostro Paese verrà dall'introduzione di un sistema di assicurazione per gli immobili localizzati nelle aree a pericolo sismico, con polizze a costi contenuti, ed anch'esse interamente deducibili dal punto di vista fiscale. Una riduzione consistente del premio in funzione del livello di classificazione sismica dell'edificio, determinata da un tecnico abilitato come già previsto dal DM 65/2017.

Si rendono necessari, pertanto, ulteriori provvedimenti, che incentivino i privati a intervenire sugli immobili di proprietà, anche senza costi per lo Stato, che, a valle di questo potrebbe anche decidere, entro un periodo di tempo definito, di non sostenere più le spese di ricostruzione e/o riparazione dei danni provocati dal terremoto, per chi non avesse posto in essere le prescrizioni del Piano di prevenzione sismica.

La polizza potrà essere definita nei dettagli mediante un regolamento attuativo che preveda essenzialmente un costo inversamente proporzionale al grado di classificazione sismica dell'edificio.

Sarebbe a tal proposito utile introdurre un tavolo di confronto tra tecnici, rappresentanti istituzionali e compagnie assicurative sulle reali possibilità e fattibilità di rendere operativa questa strada, partendo anche da lavori e analisi già svolti in ambito parlamentare (es.: proposta di normativa in materia di obbligatorietà della polizza di prevenzione da danni sismici su edifici discussa in Senato nel 2013).

Le analisi effettuate fino ad oggi mettono in evidenza che se la polizza fosse resa obbligatoria, su tutto il territorio nazionale, (con modulazioni del premio in funzione del rischio oggettivo cui ciascun immobile è sottoposto, indipendentemente dalla zona di rischio sismico), il premio a carico del privato si potrebbe mantenere su livelli piuttosto contenuti e potrebbe essere reso fiscalmente deducibile in modo da renderlo più accettabile al contribuente/proprietario di immobili.

c) Fascicolo digitale delle costruzioni

La RPT ha contribuito, insieme a tutti gli stakeholder del settore dell'edilizia, ad una Commissione presso il Cons. Sup. dei LL.PP. che ha avuto il compito di redigere il nuovo Testo

Unico per le Costruzioni, che si auspica possa sostituire presto il vigente D.P.R. 380/2001, che ha completato i lavori nel 2020, approvando il lavoro svolto.

La proposta contiene norme, anche nel solco della semplificazione, che potrebbero immediatamente risolvere alcune delle problematiche che ostacolano le opere di efficientamento energetico di cui il nostro patrimonio edilizio ha urgente bisogno, ma anche le problematiche di sicurezza delle costruzioni, sia dal punto di vista sismico che idrogeologico.

Appare urgente, sia per semplificare e velocizzare l'azione della PA, sia per garantire ai cittadini una conoscenza approfondita degli edifici in cui vivono o svolgono le loro attività quotidiane, giungere alla codificazione del "Fascicolo digitale delle costruzioni".

Il fascicolo digitale della costruzione, nella proposta della commissione, concorre al raggiungimento di un più elevato livello di affidabilità delle costruzioni mediante la raccolta organica di informazioni, anche disomogenee, urbanistiche, catastali, edilizie, impiantistiche, strutturali, geologiche ecc. prodotte dai professionisti e/o in possesso della pubblica amministrazione. Lo strumento aiuta inoltre la prevenzione del pericolo idraulico, del pericolo idrogeologico, del pericolo sismico nonché altre sorgenti di rischio e concorre alla messa a punto di forme di classificazione e riduzione del rischio; il fascicolo deve essere di natura esclusivamente digitale, operare secondo i principi e le tecnologie della cooperazione applicativa di cui all'articolo 73 del Codice dell'amministrazione digitale, e rispettare e favorire la raccolta e lo scambio di informazioni secondo i criteri degli open data.

Allo scopo quindi di valorizzare il patrimonio edilizio e di promuovere buone pratiche di messa in sicurezza, anche grazie allo sforzo che il Governo sta mettendo in campo attraverso gli incentivi fiscali, si ritiene opportuno che ogni costruzione possa essere caratterizzata da una Classe di rischio in relazione ad una sorgente di pericolo.

Ogni Classe di rischio, riconducibile ad un determinato rapporto benefici-costi, è individuata con livello di affidabilità decrescente; questa sarà naturalmente inclusa nel fascicolo digitale delle costruzioni e ne rappresenterà il dato più sensibile per valutare eventuali interventi di miglioramento.

d) Monitoraggio degli edifici

Desto stupore, come già evidenziato, è la scarsa conoscenza che il cittadino ha della sicurezza della propria abitazione. Questo problema rischia di vanificare gli sforzi che lo Stato ha profuso nei vari bonus che, a partire dal Dpr 917/1986, sono culminati nel cosiddetto superbonus e ora sono allo studio per una continuità che si auspica quanto più lineare e virtuosa.

Si parta dall'assunto che il 70-75% del patrimonio edilizio è stato realizzato in assenza di criteri antisismici. Le opere che hanno fruito maggiormente dei bonus sono l'efficientamento energetico e opere strutturali generiche (al massimo interventi locali), principalmente per la non invasività e per la massimizzazione dell'incentivo stesso con immediato tornaconto economico (per la parte energetica). Solo in pochi casi virtuosi, soprattutto dopo il sismabonus di cui alla legge di bilancio del 2017, sugli edifici si è operato con miglioramenti antisismici.

Non si può ignorare che una delle cause di quanto sopra è nella natura del nostro patrimonio edilizio, principalmente costituito da condomini ed edifici in centro storico, con le

relative complicazioni legate a scelte comuni e vincoli vari.

Risulta dunque fondamentale la possibilità di installare un sistema di monitoraggio strutturale sul proprio edificio, per i seguenti motivi:

- Possibilità di tenere sotto controllo lo stato di salute di edifici che tendenzialmente hanno diverse decine di anni, anche e soprattutto qualora sudi essi si sia intervenuti con il solo efficientamento energetico.
- Controllo immediato della struttura a seguito di un evento sismico, con possibilità di utilizzo dei dati anche da parte degli enti preposti per l'emergenza.
- Aumento della consapevolezza da parte del cittadino.
- Nel caso in cui si siano effettuati interventi strutturali, possibilità di monitorarne la bontà e l'efficacia con maggiore garanzia per lo Stato (e per il cittadino) del bonus che è stato erogato.

A tale proposito, occorre completare il percorso di attivazione del Portale Nazionale della Classificazione sismica degli edifici (PNCS), sviluppato d'intesa tra la struttura di missione Casa Italia, il CNI e la sua Fondazione, per fornire in modalità "open-data" informazioni e aggiornamenti rivolti ai tecnici, agli enti locali e alla collettività, in ordine alla distribuzione degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare privato attraverso una banca dati geolocalizzata sugli interventi di adeguamento/miglioramento sismico che consenta alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Locali di disporre di dati in tempo reale sull'efficacia delle misure di agevolazione fiscale a sostegno della mitigazione del rischio sismico, con il contributo indispensabile delle professioni tecniche.

Le finalità del PNCS, oltre che a supportare i tecnici nella generazione assistita delle asseverazioni di cui al suddetto decreto ministeriale n. 58 del 2017, sono indirizzate alla georeferenziazione degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio edilizio, attraverso:

- la creazione di una banca dati geolocalizzata sugli interventi di adeguamento/miglioramento sismico;
- l'avvio di una collaborazione permanente con gli *stakeholder* istituzionali e non, per la strutturazione di un sistema informativo condiviso rispondente all'interesse pubblico generale e per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le eventuali implementazioni/integrazioni future del portale.

e) Le misure da adottare

L'adozione di misure obbligatorie dovrà essere distribuita nel tempo, partendo dal primo dei provvedimenti di seguito indicati:

- Obbligo, in un certo arco temporale, di procedere alla Classificazione sismica degli edifici secondo le regole del DM 65/2017;
- Obbligo, per tutte le costruzioni che non rientrano tra quelle per le quali è possibile fare la Classificazione sismica, di procedere alla valutazione della sicurezza secondo quanto previsto dal paragrafo 8.3 delle NTC 2018;

- Introduzione, in un arco di tempo prestabilito, dell'obbligo della Assicurazione delegata al rischio sismico;
- Incentivazione delle forme di monitoraggio delle costruzioni che la tecnologia ha sviluppato e continua a sviluppare;
- Istituzione di un collegamento tra le attività di cui sopra ed il fascicolo digitale della costruzione di cui al Nuovo Testo Unico per le Costruzioni, di cui si auspica l'approvazione;
- Prevedere incentivi fiscali tipo sismabonus per tempi lunghi (almeno 30 anni) previa verifica della sostenibilità dell'incentivo, tenendo conto di tutti i risparmi, rientri fiscali ed effetti positivi per lo Stato e la collettività connessi agli interventi di riduzione del rischio sismico, specialmente se collegati a quelli sul risparmio energetico.
- Individuare, sulla base della diffusa e concreta conoscenza dello stato di sicurezza degli immobili e della loro distribuzione sul territorio nazionale, ambiti di priorità di intervento, in funzione del maggior rischio;
- Prevedere un piano nazionale di controllo dell'efficacia degli interventi eseguiti e di previsione delle situazioni di pericolo con monitoraggio dinamico degli edifici, secondo standard interoperabili e istituzione di un sistema centralizzato di raccolta dei dati e di invio di alert.

Quanto detto viene corroborato dalle analisi e dagli studi sull'impatto economico e sociale di questa particolare tipologia di incentivi.

È essenziale considerare gli interventi per la ristrutturazione profonda e per la messa in sicurezza degli edifici non solo come un costo a carico dello Stato, ma come uno strumento che genera effetti economici espansivi creando vantaggi sociali per la comunità. Da una molteplicità di studi, a cominciare da quello elaborato dal Censis a novembre 2022 sull'impatto dei bonus per l'edilizia, sappiamo che gli effetti moltiplicativi generati dalla spesa per Superbonus 110% sono particolarmente apprezzabili.

L'impatto economico del Super ecobonus nel periodo agosto 2020-ottobre 2022 (miliardi di euro)

Totale investimenti	55,0
Produzione attivata (diretta)	79,7
Produzione attivata (indiretta)	36,0
Totale produzione aggiuntiva attivata	115,8
Stima del contributo al Pil della spesa per Superbonus 110%	72,9

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Enea ed Istat

L'impatto occupazionale del Super ecobonus nel periodo agosto 2020-ottobre 2022

Addetti attivati (diretti)	583.376
Addetti attivati (indiretti)	319.145
Totale Addetti attivati	902.251

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Enea ed Istat

Relativamente alla sola esperienza del Super ecobonus 110%, il Censis stima che una spesa di 55 miliardi (contabilizzata tra agosto 2020 e ottobre 2022) abbia attivato una produzione totale di oltre 115 miliardi di euro e un'occupazione totale (diretta e indiretta) di 902.000 unità. Il medesimo discorso può essere trasposto all'esperienza del simabonus.

Occorre poi tener conto che questo tipo di incentivi generano un ritorno economico per lo Stato in termini di gettito fiscale.

Premessa la sostanziale mancanza di dati di spesa sul Super sismabonus 110%, il Centro Studi CNI stima che nel 2021 tale spesa sia stata intorno ai 2 miliardi di euro e che nel 2022 si possa essere attestata almeno a 3 miliardi di euro, con una spesa complessiva per detrazioni a carico dello Stato per 5,5 miliardi di euro. Il gettito fiscale derivante dalle opere edili e dai servizi di progettazione si stima abbia consentito allo Stato di recuperare almeno 2 miliardi di euro riducendo, nei fatti, la spesa effettiva per Super sismabonus 110% da 5,5 miliardi di euro a 3,4 miliardi di euro, senza considerare gli effetti espansivi e di contributo alla crescita del Pil.

Stima del gettito fiscale derivante da opere con Super ecobonus, ago. 2020-dic. 2022

Stima spesa Super sismabonus 110% ago. 2020-dic. 2022 5 miliardi di euro	Stima spesa totale ammessa a detrazione 5,5 mld di euro	Stima gettito fiscale attivato 2,1 mld di euro	Costo effettivo Super sismabonus 110% (disavanzo) 5,5 mld euro - 2,1 mld euro = 3,4 mld euro (costo da ripartire in un periodo di 5 anni)
--	---	---	--

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI

Un piano di azioni per la prevenzione del rischio sismico, pertanto, manifesta alcuni aspetti interessanti che possono essere di seguito sintetizzati:

- È armonico con i contenuti del Nuovo testo Unico delle costruzioni;
- È armonico con gli indirizzi in tema di monitoraggio dati nella parte terza delle LLGG sui ponti esistenti;
- È armonico con le recenti norme in tema di sisma-bonus;
- È attuabile con strumenti normativi già esistenti;

- Contribuisce in maniera concreta all'attivazione del fascicolo digitale delle costruzioni, in cui tutti i dati di cui sopra dovrebbero confluire.

In sostanza quindi, la strategia generale del Piano si basa su una serie di azioni legislative che si innestano perfettamente su un quadro di norme tecniche esistenti che già pongono l'Italia all'avanguardia rispetto ad altri paesi soggetti a rischio sismico:

- a. Obbligo della Classificazione del rischio sismico secondo le previsioni del DM 65/2017;
- b. Obbligo alla definizione del fascicolo digitale della costruzione;
- c. Obbligo di una assicurazione sui danni procurati agli edifici dagli eventi sismici.

Obblighi che potranno essere modulati in un arco di tempo ben delimitato, secondo priorità che potranno essere definite dalla politica sulla base dei tre elementi che caratterizzano il rischio: pericolosi, vulnerabilità, esposizione.

f) Emendamenti proposti

1. entro 10 ANNI tutti gli edifici privati devono essere dotati del certificato di idoneità statica integrato dalla classificazione del rischio sismico (DM 65/2017); ciò consentirà di dare maggior valore agli immobili adeguati alle norme antisismiche, stimolando l'interesse del mercato ad intervenire;
2. obbligo immediato alla redazione della Classificazione del rischio sismico secondo DM 65/2017 nei casi di compravendita degli immobili o di affitto, sulla scorta di quanto già obbligatorio in tema di Attestato di Prestazione Energetica;
3. entro 20 ANNI dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione del Regolamento di cui al successivo p.to 5, obbligo alla stipula di una assicurazione sui danni procurati agli edifici dagli eventi sismici, con un costo, fissato dallo Stato, modulato sull'esito della Classificazione del rischio sismico secondo DM 65/2017;
4. entro i 10 anni successivi all'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione lo Stato non risarcirà più i danni procurati agli edifici ed alle attività causati dagli eventi sismici;
5. con regolamenti attuativi a cura della presidenza del Consiglio, sentiti i Ministeri interessati, saranno disciplinate le regole per definire i contenuti e le modalità del fascicolo digitale, da introdurre come obbligo nel nuovo Testo unico delle Costruzioni, e delle polizze assicurative di cui al p.to 3;
6. emanazione in tempi brevi (tre anni) dei provvedimenti attuativi circa le azioni e misure elencate in precedenza.

10) MISURE PER LA TUTELA DELL'AGRICOLTURA E DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

L'Italia risulta essere ai primi posti per complessità e lunghezza delle procedure amministrative che gravano su imprese e professionisti, le quali assorbono molto tempo per essere evase, con costi di difficile determinazione ma stimabili in circa 22 miliardi di euro; qualunque miglioramento in questo senso liberebbe risorse per le imprese, senza costi per lo Stato.

Da uno studio pubblicato dalla Commissione europea "**Analisi degli oneri amministrativi della Pac**" il carico di burocrazia della Pac – Politica Agricola Comune - è più pesante in Italia che nel resto d'Europa, con i costi medi per gli adempimenti legati alla Politica agricola comune che in media superano gli 800 euro l'anno, la cifra più alta in Ue, dopo la Svezia; oltretutto gli agricoltori italiani impiegano in media 30 ore l'anno per sbrigare gli adempimenti burocratici legati agli aiuti Pac, il doppio della media europea.

Qualche miglioramento potrebbe ottenersi sfruttando al meglio il principio di sussidiarietà, che trova fondamento nel quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione e che consente ai cittadini di cooperare, sia come singoli sia attraverso associazioni o altri corpi intermedi, nella definizione degli interventi istituzionali in grado di incidere nella realtà sociale di riferimento.

L'applicazione di questo principio ha visto nell'art. 5 della legge 81/2017 (cd Jobs act del lavoro autonomo), che delega il Governo ad individuare "gli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste", un momento di potenziale, concreta attuazione, dovendo tuttavia rilevare come il

Governo abbia fatto consumare la delega senza esercitarla. Al riguardo si evidenzia la necessità di rinnovarla, per dare concreta attuazione ai descritti principi.

Del resto la funzione sussidiaria delle professioni ordinistiche non deve essere intesa come la sostituzione di soggetti privati all'azione pubblica, ma come un'azione di supporto allo Stato e di recupero di efficienza della Pubblica Amministrazione perché adottati procedure più immediate ed efficaci.

A solo titolo d'esempio, fra gli atti di competenza della Pubblica Amministrazione delegabili ai professionisti, ciascuno per quanto di competenza, risultano certamente i seguenti:

- 1 Atti di verifica, collaudo e controllo di attività svolte da terzi.
- 2 Atti di asseverazione e/o certificazione della rispondenza alle norme di legge dispecifiche attività.
- 3 Attività di analisi ed istruttoria propedeutiche al rilascio di pareri da parte della Pubblica Amministrazione.
- 4 Atti di supporto alla Pubblica Amministrazione.

5 Atti di monitoraggio sull'applicazione delle norme.

Si riportano di seguito alcune proposte già contenute in apposito documento presentato di recente al MASAF.

1. LA SUSSIDIARIETÀ PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del D.P.R. n. 503 del 19 dicembre 1999 ed è indispensabile per l'attivazione di qualsiasi procedimento di aiuto comunitario. Il fascicolo aziendale, sia in formato cartaceo che elettronico, viene costituito dopo la registrazione all'anagrafe delle imprese agricole e ne è parte integrante.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999 e cioè:

a) tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni individuati dall'articolo 15, comma 1, del *decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*, nonché dai soggetti di cui all'articolo dall'art 6 comma 3 del Dgls 74/2018, i Centri di Assistenza Agricola (CAA).

I CAA, delegati ai sensi del regolamento UE n. 907/2014 e sulla base di atti convenzionali con l'OP AGEA e con gli altri Organismi Pagatori Regionali, sono pertanto gli unici soggetti che possono costituire e aggiornare il fascicolo aziendale. I **CAA** possono presentare sia Domanda Unica che domanda PSR previo mandato del produttore. I **produttori** hanno la possibilità di accedere ai dati del proprio fascicolo aziendale solo in consultazione; possono altresì presentare autonomamente la propria domanda unica, ma solo dopo aver fatto validare il proprio fascicolo da un CAA. I **liberi professionisti** hanno invece la possibilità di presentare direttamente la domanda PSR (strutturale) tramite Password rilasciata dal SIAN previa richiesta inoltrata alle Regioni, previa delega del produttore.

Il fascicolo aziendale consente una visione globale dell'azienda; pertanto, la costituzione, tenuta ed aggiornamento devono essere gestiti con opportune competenze di tipo tecnico attraverso strumenti conoscitivi per il riconoscimento dell'uso del territorio, la comprensione di informazioni complesse di tipo territoriale, la conoscenza delle nuove normative che determinano una variazione delle classificazioni dell'uso del solo, la conoscenza delle colture e delle loro utilizzazioni.

Per i liberi professionisti l'impossibilità di poter aggiornare il Fascicolo aziendale costituisce un enorme limite alla operatività, creando disagi per l'accesso ai dati e per la predisposizione delle domande di aiuto, ripercussioni sulla tempestività e sulla qualità della prestazione, con rischi per l'azienda agricola beneficiaria del contributo.

Il fascicolo di fatto è predisposto, essendo stato ideato come un contenitore incrementale, ad espandere il proprio contenuto informativo sulla base di specifiche esigenze; pertanto, opportunamente può essere utilizzato anche in relazione ai recenti interventi legislativi, per il ricalcolo delle rendite catastali, o per l'individuazione dei fabbricati rurali non censiti e l'eventuale recupero di mancati versamenti previdenziali.

L'impegno di ciascun soggetto partecipante al SIAN dovrebbe essere quello di rendere circolanti le informazioni avendo ben presente l'individuazione delle responsabilità connesse alla titolarità dei dati, ai fini della certificazione ed aggiornamento degli stessi analogamente a quanto accade per il cassetto fiscale in cui confluiscono i dati del contribuente che possono essere visionati ed integrati dal commercialista libero professionista, in un'ottica di sistema.

La revisione dell'assetto strutturale dei CAA in corso, se da un lato riqualifica e responsabilizza i CAA, dall'altro pone gli stessi in una condizione privilegiata su molte attività ora svolte dai liberi professionisti. Ai CAA vengono infatti attribuite funzioni di gestione dei fascicoli aziendali e delle domande per la richiesta di contributi, sancendo di fatto normativamente un'attività di consulenza che si affianca alla funzione originaria di soggetto intermediario/sussidiario della pubblica amministrazione nella certificazione della consistenza e assetto dell'azienda agricola.

L'evoluzione dei compiti affidati ai CAA verso l'assistenza fa sconfinare l'operato degli stessi nell'attività consulenziale, venendo legittimato ad estendere la sua attività nel campo proprio delle professioni, ponendolo in una condizione di privilegio competitivo rispetto ai liberi professionisti; infatti i CAA arriverebbero a svolgere contemporaneamente attività di assistenza e certificatore, con compiti di sussidiarietà della PA nelle procedure in cui hanno svolto contemporaneamente assistenza nella predisposizione delle istanze.

Sulla base delle premesse si ritiene quindi fare alcune considerazioni.

- Se l'attività del CAA si considera estesa nell'ambito dell'attività delle professioni si ritiene che TUTTI gli operatori/responsabili di QUALSIASI CAA debbano essere iscritti ai rispettivi albi/collegi professionali in analogia a quanto richiesto ai professionisti dei CAA nella cui compagnie sociale siano presenti liberi professionisti. È da precisare che l'iscrizione ad un collegio/ordine professionale per chi esercita una professione regolamentata, oltre che un obbligo del nostro ordinamento legislativo, costituisce una garanzia supplementare per le aziende assistite.
- Qualora si ritenga inoltre che l'attività di consulenza sia incompatibile con l'attività delegata al CAA, questa condizione deve essere valutata ed eventualmente vietata con le stesse misure per tutti i CAA, indipendentemente dall'assetto societario; si ritiene pertanto non debbano essere previste condizioni di divieto esclusive per i CAA nel cui assetto societario siano presenti liberi professionisti. Tale condizione, se attuata, è da ritenere lesiva della libera concorrenza tra soggetti operanti nell'ambito delle stesse attività.
- Se al CAA viene demandato il compito di aggiornamento dei dati costituenti il fascicolo, con funzioni di sussidiarietà dei compiti della PA, e contemporaneamente di soggetto con funzioni di assistenza alle imprese agricole nelle domande di adesione ai contributi pubblici, tale condizione si ritiene debba essere delegata con le medesime condizioni a qualsiasi CAA indipendentemente dalla composizione della base societaria del soggetto CAA.

Il miglioramento della competitività e della qualità del nostro sistema agricolo deve essere supportato da un adeguato apparato di controllo e consulenza in collegamento con la

PA nel quale sia garantito il rispetto delle regole di libera concorrenza e trasparenza tra soggetti operanti in condizioni di uguale competitività. Questo obiettivo riteniamo sia più facilmente raggiungibile con l'accoglimento dei principi riportati nella presente nota sicuri che l'apporto delle professioni tecniche regolamentate sia da ritenere fondamentale in questo ambito operativo.

2. PAN - FITOFARMACI

Istituito con il D. Lgs. n. 152/2012 ed applicato con il DM 22.1.2014 ha privato i tecnici di qualunque ruolo, anche di quelli precedentemente riconosciuti, altresì ignorando le competenze professionali dei professionisti tecnici iscritti agli Albi Professionali, competenti per legge.

Il problema è rappresentato dall'Allegato "A" al DM 22.1.2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2014 n. 35) che non distingue fra un tecnico iscritto ad un Ordine professionale e le imprese agricole o gli altri operatori del settore imponendo anche a costoro di dover frequentare corsi e sostenere "esami" per poter acquistare presidi sanitari ovvero svolgere consulenza fitoiatrica mentre, in precedenza, i professionisti di cui sopra erano automaticamente abilitati a queste funzioni, per la parte dell'acquisto sulla scorta della professionalità specifica acquisita con il titolo di studio (DPR n. 290/2001 e DPR n. 217/2004) e per la parte della consulenza fitoiatrica sulla scorta delle rispettive previsioni contenute nelle rispettive leggi professionali.

LA PROPOSTA

Così modificare il comma 2 del punto A.1.4 "Requisiti di accesso ai corsi di formazione per utilizzatore professionale e distributore" dell'allegato "A" al DM 22.1.2014:

"2. Fermo restando quanto previsto al primo comma del punto A.1.8, possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di consulente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012."

Così modificare il punto A.1.8 "Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per consulenti" dell'allegato "A" al DM 22.1.2014:

"Sono esentati dall'obbligo di frequenza dei corsi e dell'esame finale di utilizzatore professionale, distributore e consulente gli iscritti in ordini e collegi professionali competenti nel settore agrario, comunque soggetti all'aggiornamento periodico da attuarsi anche con la formazione continua di cui all'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137."

Fermo quanto previsto al comma precedente, le Regioni e le Province autonome, possono esonerare dalla frequenza al corso di base e dall'esame i seguenti soggetti:"

Così modificare il punto A.1.13 "Sospensione e revoca delle abilitazioni" dell'allegato "A" al DM 22.1.2014:

"Le competenti Autorità regionali e provinciali hanno il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C. Il periodo di sospensione è stabilito dalle competenti Autorità regionali"

e provinciali in relazione alle inadempienze riscontrate ed è comunicato agli ordini e collegi ai quali i soggetti sospesi siano eventualmente iscritti per le valutazioni disciplinari conseguenti.”

3. NOTE PER LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEL CONTRATTO DI COLTIVAZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI RIVEDERE

Il contratto di coltivazione di piante ornamentali deve essere uno strumento previsto dal codice dei contratti per la fornitura di piante ornamentali agli enti pubblici, comuni in primo luogo, sulla base di una programmazione pluriennale (in quanto la produzione di piante ornamentali per il verde pubblico richiede una coltivazione in vivaio di almeno 3/5 anni ed è quindi difficile per i vivaisti programmare produzioni a così lunga scadenza) secondo i seguenti principi:

- dare ai vivaisti che si impegnano in una coltura poliennale maggiori garanzie di acquisto delle piante coltivate ed agli Enti pubblici, nell'ambito della programmazione pluriennale di bilancio prevista per legge, migliore certezza di avere al momento della realizzazione dell'impianto arboreo il materiale vegetale necessario e con caratteristiche adeguate alle proprie esigenze;
- ove possibile, disgiungere la fornitura delle piante dalla realizzazione dell'opera a verde, la cui progettazione deve essere redatta da un tecnico abilitato iscritto all'albo secondo le competenze di legge. A quest'ultimo può anche essere demandato il controllo della qualità del materiale arboreo fornito dal vivaista nell'ambito di una fornitura poliennale;
- dotare gli Enti pubblici debbono dotarsi dei necessari strumenti di programmazione, per individuare le aree dove realizzare i nuovi investimenti con la quantificazione delle piante per ogni singolo intervento e con la definizione dell'anno di realizzazione;
- prevedere la nuova fattispecie del *“contratto di coltivazione di piante ornamentali”* come strumento per gli Enti per aggiudicare la fornitura di piantevive per più anni ed a distanza di anni, alla quale possono accedere tutti i vivaisti iscritti nel relativo registro;
- garantire, nell'ambito del *“contratto di coltivazione di piante ornamentali”* i principi di trasparenza, imparzialità ed accesso al mercato di cui al cd *“Codice degli appalti”*.

4. BONUS VERDE

Sarebbe opportuno valutare l'implementazione del bonus per renderlo più appetibile ai cittadini. **La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato questa agevolazione fino al 2024.**

Ricordiamo che detto bonus consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Danno diritto all'agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto, la detrazione

massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile. Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale).

5. VIVAISMO FORESTALE

L'attività vivaistico-forestale è finalizzata alla produzione di semenzali ed astonidi specie di interesse forestale. Essa sta riscoprendo un nuovo e marcato interesse per la volontà diffusa e comune in tutti i paesi di voler aumentare la superficie coperta da foreste ed in particolare intorno alle città ed anche all'interno con quellache viene comunemente definita forestazione urbana. Oggetto di puntuali interventicon il cosiddetto "decreto clima" del 2019 e ribadita nei documenti del PNRR il cui bando attuativo prevede di piantare 6,6 milioni di alberi nel triennio 2022-2024.

I Vivai forestali rientrano nella competenza delle Regioni (ed ivi sono stati trasferiti dalla precedente competenza statale) ma la produzione attuale non sembraessere sufficiente a fronte alla maggiore domanda dei bandi PNRR od agli obiettivi dell'agenda 2030 per "città e comunità sostenibili" (solamente in Italia si dovranno piantare circa 230 milioni di alberi nei prossimi 8 anni)

Nei documenti dell'Unione Europea si prevede addirittura che in tutta l'Unione si mettano a dimora 3 miliardi di alberi entro il 2030 per attività di imboschimento di aree degradate e marginali, di rimboschimento, di forestazione urbana e periurbanaper la lotta all'erosione del suolo, la mitigazione degli effetti delle precipitazioni estreme, la lotta all'inquinamento ed il contrasto all'isola di calore urbana. Per tuttociò sono necessarie nuove aree verdi ed aree boscate nelle zone più sensibili ed a maggiore rischio ed in specie in prossimità delle aree urbane.

E' evidente che per realizzare questi obiettivi occorre prima di tutto produrre lepiante, ed i vivai forestali ad oggi sono assolutamente insufficienti arrivando a produrre circa 2 milioni di piante forestali all'anno: si stima infatti che nell'insieme dei vivai forestali non si trovino più di 5 milioni di piante e non tutte esitabili nell'anno. Conseguentemente è urgente affrontare i seguenti temi:

- **il riordino delle aree di provenienza del materiale di base di propagazione (boschi e/o arboreti da seme, collezioni di germoplasma) di tutte le specie diinteresse** coinvolte nel settore strettamente forestale e nel verde urbano e quindi la definizione degli aspetti gestionali delle stesse;
- l'implementazione di una **normativa per il controllo e la certificazione delle qualità intrinseche ed estrinseche del materiale di propagazione e dello statofitosanitario** di questo in considerazione anche della propria movimentazione territoriale (scambi commerciali a livello globale e locale);
- la realizzazione/ristrutturazione di una **rete di vivai forestali (pubblici/privati) progettati e realizzati sulla base di strategie moderne** che consentano l'impiego delle

tecniche dell'agricoltura di precisione, di difesa fitosanitaria anche attraverso sistemi di autocontrollo sanitario e dei processi propri di una gestione digitalizzata relativa ai dati di produzione e richiesta (vendita) di facile e rapida consultazione a favore di una semplificazione delle procedure amministrative;

- la **formazione ed informazione tecnica degli addetti** (imprenditori vivaisti e loro manodopera);
- la formazione di **nuove professionalità** attraverso il coinvolgimento delle strutture di istruzione pubbliche e della formazione professionale (ad es.: ITS);
- il **rafforzamento della Commissione tecnica ministeriale**, che si occuperà di: coordinare le diverse iniziative e competenze; **assicurare il coordinamento assieme alle Regioni** - che per legge sono gli organismi ufficiali, e infine favorire la comunicazione, ovvero garantire una costruttiva partecipazione dei proprietari e delle imprese nella definizione nei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale.